



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale Servizi in Campo Ambientale**  
**Servizio Servizio Gestione Rifiuti**

**Oggetto:** Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla società Valliflor S.r.l. per la gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti, con sede legale e operativa a San Bonifacio in Via Lioncello n. 3.

Determinazione n. 588/21 del 16 febbraio 2021

**Decisione** Il dirigente dell'Area funzionale Servizi in campo ambientale della Provincia di Verona<sup>1</sup> ai sensi della normativa vigente<sup>2</sup>:

1. aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con determinazione n. 4120/18 del 11/12/2018, per la gestione<sup>3</sup> dell'impianto di trattamento rifiuti recuperabili per la produzione di ammendanti e fertilizzanti organici tramite compostaggio di rifiuti recuperabili, alla Società Valliflor S.r.l., con sede legale e operativa a San Bonifacio in Via Lioncello n. 3, confermando gli stessi termini di validità al 6 dicembre 2030.
2. Integra l'elenco dei codici rifiuti trattabili presso l'impianto aggiungendo anche il codice 070112 - Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 – con la specifica limitazione riportata nel campo note dell'apposito elenco allegato al presente provvedimento.

<sup>1</sup> L'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'art. 75 del vigente statuto della Provincia e gli artt. 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di assenso. Con Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 24/2020 del 28 dicembre 2020, la competenza in questa materia è stata confermata/prorogata al dr. Paolo Malesani.

<sup>2</sup> D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato, da ultimo, con D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e norme in materia ambientale, parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", parte terza "norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento, e di gestione delle risorse idriche", parte quarta "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"; il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che riguarda la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti; legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (l.r. 3/00), nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, e successive modifiche ed integrazioni; la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n. 568 (D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio 2005), in materia di realizzazione e conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica; deliberazione della Giunta Regionale del 10 febbraio 2009, n. 235 (D.G.R.V. 235/09) inerente alcune modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568 del 25 febbraio 2005 per alcune concentrazioni limite di microinquinanti; deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 2721 (D.G.R.V. 2721/14), inerente la nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente n. 24, allegato al verbale n. 8 della seduta del 19 novembre 2012, in materia di riduzione delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti; determinazione del dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Verona n. 6041 del 28 novembre 2002 che ha recepito il parere n. 139 espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 25 novembre 2002, in cui vengono definite le "indicazioni operative per la predisposizione e l'attuazione dei sistemi di controllo e sorveglianza degli impianti di gestione rifiuti" la deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, "primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" la Deliberazione di Giunta Regionale, n. 1633 del 9 settembre 2014, "indicazioni sulle modalità operative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla quale è seguita una riunione del coordinamento del 29 ottobre 2014. La legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 allegato B, con la quale sono state ridefinite/confermate le competenze fra Regione e Provincia e l'impianto in parola è individuato al punto 5.3.c e di competenza della Provincia. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione in materia di BAT.

<sup>3</sup> Deliberazione di giunta regionale n. 2794 del 23 novembre 2010.

3. Approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), revisione 05<sup>4</sup> a seguito del parere favorevole dell'ARPAV<sup>5</sup> e le relative integrazioni effettuate a seguito del parere stesso.
4. prende atto delle varianti non sostanziali oggetto di collaudo e relative a:
  - aumento della superficie della sezione C3 (maturazione compost circa 3.140 mq);
  - spostamento al lato sud della vasca di raccolta e laminazione acque meteoriche "Piazzale A" e la chiusura di uno dei portoni di accesso al capannone C6;
  - realizzazione in calcestruzzo della vasca V2 di raccolta delle acque meteoriche del piazzale C.
5. Conferma l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la depurazione delle acque di processo e di quelle provenienti dal dilavamento dei piazzali esterni e lo scarico nella pubblica fognatura<sup>6</sup>.
6. Conferma l'autorizzazione allo scarico delle acque come meglio specificato negli obblighi del presente provvedimento.
7. Conferma l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera dell'aria trattata con i limiti e condizioni meglio definiti negli obblighi del presente provvedimento.
8. Aggiorna totalmente la parte relativa agli obblighi da rispettare secondo quanto riportato nel presente provvedimento che sostituisce l'omonimo paragrafo dell'autorizzazione integrata ambientale vigente.

## Fatto

La Provincia di Verona, con determinazione del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale n. 4120/18 del 11 dicembre 2018 ha rilasciato, alla società Valliflor S.r.l., l'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto per la gestione e per il potenziamento e la gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti, con sede legale e operativa a San Bonifacio in Via Lioncello n. 3.

Detta Autorizzazione integrata ambientale autorizzava la realizzazione di un progetto di potenziamento e sviluppo dell'impianto che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale con determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1427/18 del 30/04/2018.

Con nota acquisita al prot. n. 19771 del 11 aprile 2019 la ditta ha comunicato la nomina del direttore dei lavori con relativa accettazione e lo stesso ha comunicato l'inizio dei lavori per il giorno 15 aprile 2019.

Con nota acquisita al prot. n. 12234 del 4 marzo 2020 il direttore dei lavori ha comunicato la fine degli stessi e la regolare esecuzione in conformità al progetto approvato fa data dal 27 febbraio 2020 e l'avvio dell'esercizio provvisorio finalizzato al collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a far data dal 29 febbraio 2020.

Con determinazione n. 1925/20 del 6 agosto 2020, il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale ha rilasciato, su istanza motivata della ditta, una proroga del termine per l'esecuzione del collaudo fissato definitivamente al 15 dicembre 2020.

La ditta in data 15 dicembre 2020, al prot. n. 62913 ha presentato l'atto di collaudo con relativi allegati e contestualmente ha richiesto, come da specifica prescrizione autorizzativa, l'aggiornamento dell'AIA finalizzata all'esercizio definitivo dell'impianto.

La ditta, sempre in data 15 dicembre 2020, al prot. n. 62912 ha richiesto agli enti la verifica della rispondenza delle caratteristiche analitiche del rifiuto EER 070112 prodotto dalla Mater-Biotech S.p.A. a quelle previste dalla Tabella A dell'Allegato A della D.G.R. Veneto n. 568/2005, nonché la congruità con i processi e le tecnologie dell'impianto, al fine di

<sup>4</sup> Acquisita al prot. n. 8754 del 15 febbraio 2021

<sup>5</sup> Acquisito al prot. n. 7000 del 8 febbraio 2021.

<sup>6</sup> Secondo le indicazioni e prescrizioni della società Acque Veronesi

consentirne l'utilizzo per la produzione di A.C.Q., nell'ambito degli "altri materiali" non compresi nell'Allegato A, punti 1 e 2, così come previsto dal punto 5 dell'Allegato 1 della DGR (Veneto) n. 568 del 25/02/2005.

L'ARPAV regionale, Direzione Tecnica – Osservatorio rifiuti, in data 24 dicembre 2020, con nota acquisita al prot. n. 65169 ha riscontrato positivamente alla verifica richiesta precisando che tali indicazioni sono da riferirsi unicamente al rifiuto EER 070112 derivante dallo stabilimento della ditta Mater-Biotech S.p.A. di Adria (RO)

La ditta, in data 31 dicembre 2020 al protocollo n. 66254, a seguito del parere espresso dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, ha chiesto di poter trattare presso l'impianto il rifiuto codificato con il codice EER 070112 prodotto dalla ditta Mater-Biotech S.p.A.

La provincia di Verona, in data 8 gennaio 2021, con nota prot. n. 851 ha comunicato alla ditta e agli Enti competenti, l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale e contestualmente ha convocato apposita conferenza dei servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona ai sensi dell'art. n. 14 bis della Legge 241/90.

Con la suddetta nota sono stati fissati i termini per l'espressione del parere da parte degli enti la cui decorrenza era scandita dalla integrazione della documentazione richiesta dalla Provincia.

La ditta in data 15 gennaio 2021, al prot. n. 2308 ha fatto pervenire le integrazioni richieste e pertanto il termine per l'espressione del parere da parte degli enti scade il 4 febbraio 2021.

La Regione Veneto, con la nota acquisita al prot. n. 4501 del 26 gennaio 2021 ha riscontrato negativamente in merito ad un suo interesse/coinvolgimento per la conferenza dei servizi in base alla delega delle competenze in materia di A.I.A. per detta tipologia di impianti definita all'allegato B alla Legge regionale n. 4/2016.

L'ARPAV in data 8 febbraio 2021, con nota acquisita al prot. n. 7000 si è espressa favorevolmente in merito al PMC rev. 04 del 12/01/2021, se pur con osservazioni, recepite dalla ditta con la revisione del PMC n. 05 di cui al prot. n. 8754 del 15/02/2021.

La ditta Valliflor S.r.l., è in possesso della certificazione<sup>7</sup> della gestione ambientale secondo le norme ISO 14001:2015.

La ditta Valliflor S.r.l., ha in essere una polizza fideiussoria a favore della Provincia di Verona con scadenza al 06/12/2028 per la gestione dell'impianto e una polizza per il ripristino dell'area ancora classificata agricola.

La ditta Valliflor S.r.l. ha in essere una polizza R.C. Inquinamento n. 183-01587532-14004 HDI-Gerling con validità fino al 31/12/2021.

Il Presidente della società Valliflor S.r.l. ha trasmesso<sup>8</sup> dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, articolo n. 10, comma 2 e una dichiarazione da parte del Responsabile Tecnico<sup>9</sup> dei medesimi requisiti limitatamente alle lettere c), d), f) e i).

**Motivazione** La normativa in materia di rifiuti prevede la possibilità del recupero delle frazioni organiche dei rifiuti mediante il compostaggio (trattamento biologico) al fine di produrre ammendanti e fertilizzanti organici.

La normativa nazionale<sup>10</sup> e la normativa regionale<sup>11</sup> in materia di rifiuti e di VIA assegnano alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi e di Autorizzazione integrata ambientale.

<sup>7</sup> Certificato n. IT 13/1088 SGS

<sup>8</sup> Prot. n. 6985 del 8 febbraio 2021

<sup>9</sup> Prot. n. 6985 del 8 febbraio 2021

<sup>10</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>11</sup> Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche il recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore ai 75 Mg al giorno mediante trattamento biologico, nonché le modifiche sostanziali delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.

La ditta Valliflor S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di trattamento per la produzione di ammendanti e fertilizzanti organici tramite compostaggio di rifiuti recuperabili, con sede legale e operativa a San Bonifacio in Via Lioncello n. 3 rilasciata con determinazione n. 4120/18, del 11 dicembre 2018.

L'articolo 29-nonies del codice dell'ambiente, che regola la modifica degli impianti, prevede che il gestore comunichi all'autorità competente le modifiche non sostanziali dell'impianto e che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.

Alla nota di avvio del procedimento del 8 gennaio 2021, prot. n. 851 hanno riscontrato la Regione del Veneto dichiarando la propria incompetenza e l'ARPAV provinciale in merito al PMC.

La ditta Valliflor S.r.l. è in possesso di un piano di Monitoraggio e Controllo oggetto di validazione da parte dell'A.R.P.A.V. attualmente integrato con la parte relativa al piano dei Controlli del tecnico indipendente, con i seguenti elaborati: l'elenco dei controlli a carico del soggetto terzo, la lista dei controlli in sede di sopralluogo, l'attività di reporting consolidata e la convenzione aggiornata fra la ditta e il controllore incaricato. Tale unico documento è denominato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ma restano distinti i controlli e monitoraggi del gestore da quelli del soggetto terzo controllore.

L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto. Per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fuggitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.

Le considerazioni e perplessità in merito ad alcuni dati contenuti nel collaudo, espresse dall'A.R.P.A.V. provinciale in calce al parere positivo relativo al PMC, sono state chiarite dal collaudatore con la nota inviata dalla ditta e acquisita al prot. n. 7759 del 10 febbraio 2021. Delle considerazioni di cui sopra, la Provincia accoglie il suggerimento di effettuare ulteriori accertamenti analitici per odori prorogando la cadenza semestrale per ulteriori tre anni.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con la deliberazione di Consiglio Regionale 29 marzo 2015, n. 30/15 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", all'articolo 16 fornisce disposizioni generali in materia di impianti di recupero rifiuti.

Ai fini delle verifiche richieste dal decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, la Ditta Valliflor S.r.l. risulta iscritta nella White List<sup>12</sup> della Prefettura di Verona con scadenza 19 ottobre 2021.

Il progetto ha ottenuto un giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, e adempiuto alle procedure di valutazione di Incidenza Ambientale con determinazione n. 1427/18 del 30/04/2018.

<sup>12</sup> Di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, commi 52 e 52 bis

**Obblighi**

Il responsabile della ditta è tenuto a:

- rispettare le prescrizioni e i limiti di cui alla determinazione del dirigente dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona n. 1427/18 del 30/04/2018, con la quale è stato formulato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sull'intervento di potenziamento e sviluppo dell'impianto di compostaggio.
- Mantenere un sistema di Gestione ambientale che dovrà fare esplicito riferimento al PGQA previgente in modo da mantenere un sistema unico di gestione. Nel caso che venga meno la certificazione, oltre ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, entro il termine massimo di 30 giorni, si dovrà tornare immediatamente alla gestione secondo il PGQA di cui all'allegato C della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05 e sarà anticipata la scadenza del riesame dell'A.I.A.; la ditta dovrà comunque mantenere attivo il sistema di gestione richiamato per la conformità alle BAT di cui alla relazione del 21 settembre 2018.
- Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Verona, al Comune e all'A.R.P.A.V. i dati relativi ai controlli delle emissioni previsti dalla presente autorizzazione secondo le modalità definite dal Piano di Monitoraggio e Controllo. Il gestore provvederà altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità.

**Generali**

Al fine di garantire un corretto andamento del processo di compostaggio vanno prese in considerazione le indicazioni tecnico gestionali previste dalla D.G.R.V. n. 568 del 25 febbraio 2005 e anche le seguenti prescrizioni:

- condurre l'impianto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione di progetto presentata in allegato all'istanza di AIA e la normativa vigente, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Il responsabile della gestione deve inoltre dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività, sia in condizioni di regime ordinario che in caso di anomalie, si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.
- Rinnovare preventivamente e tenere aggiornate le garanzie finanziarie nei modi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 ed eventuali successive modifiche, comunicandolo alla Provincia di Verona.
- Eseguire le analisi sui materiali/rifiuti con laboratori che rispondano ai requisiti previsti dalla legge regionale 33/85 in materia di accreditamento.

**Gestione Impianto/rifiuto**

- Trattare presso l'impianto esclusivamente i rifiuti non pericolosi individuati dai codici CER (Decisione CEE 2001/118/CE), elencati nell'allegato 1, con le limitazioni e precisazioni di cui all'allegato A della Deliberazione di giunta regionale n. 568/2005 (colonna note).
- Rispettare, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso all'impianto pari a 64.350 t/anno. La composizione miscela dovrà rispettare quanto previsto al punto 7 della D.G.R.V. n. 568/2005. Il sovrappiù ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire porosità e struttura alla miscela avviata a compostaggio; i quantitativi impiegati devono essere annotati nel quaderno di impianto, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05. La potenzialità massima



dell'impianto, comprensiva dei sovvalli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo è di di 85.800 t/anno.

- Verificare che i materiali in entrata siano conformi ai limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 568 del 25 febbraio 2005 e allegati. Per i fanghi di depurazione, compresi quelli prodotti nel depuratore annesso all'impianto, deve inoltre essere verificato il rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, come modificato dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con le frequenze di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Per i fanghi prodotti nel depuratore annesso all'impianto la frequenza minima di controllo è annuale.
- Registrare per ogni cumulo i dati relativi alla tipologia, alla quantità e alla percentuale di materiali utilizzati, nonché la data di formazione del cumulo, le temperature rilevate (diagramma della temperatura), la concentrazione di ossigeno (o in alternativa dell'anidride carbonica) e il numero dei rivoltamenti effettuati.
- Stoccare il materiale lignocellulosico in aree evidenziate in maniera inequivocabile.
- Effettuare lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali solamente negli spazi previsti dal progetto: in particolare il materiale non completamente maturo non può essere stoccato all'aperto e non deve essere causa di molestie olfattive.
- Predisporre opportune procedure affinché siano registrate tutte le operazioni inerenti la gestione del processo, in particolare la data di allestimento dei cumuli, la composizione percentuale delle miscele avviate a compostaggio e le date degli spostamenti/rivoltamenti del materiale, nonché le eventuali bagnature effettuate.
- Effettuare per la fase di bioossidazione nella sezione C2 un rivoltamento dei cumuli in trattamento a circa metà del ciclo al fine di garantire un'ideale aerazione del materiale con contestuale trasferimento di biocella;
- Il materiale in uscita dalla bioossidazione deve possedere, tra l'altro, le caratteristiche previste dalla tabella G, della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, ossia l'Indice di Respirazione Dinamico (IRD), inferiore a 1300 mgO<sub>2</sub> kg<sup>-1</sup> SV h<sup>-1</sup>.
- All'uscita dalla biocella finale l'umidità deve essere superiore al 30%.
- Irrigare la miscela/rifiuto durante la fase di bioossidazione mediante un impianto fisso dotato di un sistema per la verifica dell'effettivo consumo d'acqua senza eccedere al tenore di umidità ottimale per una efficace ossidazione.
- Pulire accuratamente la platea di insufflazione dell'aria al termine di ogni ciclo.
- Tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento alle caratteristiche, alla destinazione e al quantitativo.
- Rendere facilmente identificabili con cartelli i cumuli di materiale trattato presente in impianto.
- Effettuare l'eventuale miscelazione con altri ammendanti e/o fertilizzanti organici in una fase successiva alla produzione dell'ammendante compostato misto, il quale deve essere sempre individuabile grazie ad idonea indicazione.
- Conservare e tenere a disposizione per le verifiche del terzo controllore (che dovrà procedere alle periodiche verifiche e alla trasmissione dei report semestrali) le "*schede richiesta compost di qualità*"<sup>13</sup> compilate dalle aziende agricole, alle quali dovrà essere fornito un sintetico foglio illustrativo sulla corretta conservazione e utilizzazione del materiale ai fini del contenimento delle emissioni odorose.
- Dimostrare di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla produzione di odori, polveri, rumori molesti e proliferazione di specie infestanti.

<sup>13</sup> Come da proposta tecnica della ditta acquisita in data 23 giugno 2009 al n. 65052 del registro ufficiale del protocollo della Provincia di Verona.

- Eseguire regolari trattamenti di demuscazione e derattizzazione, che dovranno risultare da apposito registro da esibirsi all'autorità di controllo.
- Il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio (ammendante compostato con fanghi) può essere liberamente utilizzato come ammendante e/o fertilizzante ai fini del corretto spargimento dello stesso sui terreni a beneficio dell'agricoltura, solo nel caso in cui sia rispettato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 182-ter, 183, comma 1, lettera ee) e 184-ter; il decreto legislativo n. 75/10, allegato 2, come modificato dal D.M. 10 luglio 2013, o eventuali differenti limiti più restrittivi stabiliti da parte delle autorità competenti.
- Rispettare limiti deposito temporaneo<sup>14</sup> per i rifiuti prodotti dall'impianto.

### ***Emissioni in atmosfera***

- Mantenere il sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione garantendo all'interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l'esterno.
- Il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria delle aree adibite al trattamento deve garantire anche i ricambi minimi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05, come previsti dal progetto, degli ambienti chiusi e in relazione alla presenza di personale all'interno. La fase notturna di aspirazione ridotta deve essere interrotta almeno un'ora prima dell'ingresso delle maestranze per le attività quotidiane.
- Assicurare periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità dello scrubber e del biofiltro mantenendo l'ideale grado di umidità del letto filtrante ed effettuando se necessario un più frequente ricambio del letto filtrante stesso. Il piano di controllo e manutenzione previsto dalla Ditta è da ritenersi come riferimento di minimo intervento. Di tale attività sarà dato riscontro sul quaderno di manutenzione dell'impianto.
- Durante le operazioni di manutenzione del biofiltro (Sezione C5) deve essere garantito il funzionamento di almeno 2 settori e l'impianto di aspirazione deve essere portato nelle condizioni di funzionamento previste nella modalità notturna, limitando al minimo l'operatività dell'impianto ed in particolare le operazioni di rivoltamento del materiale in trattamento;
- Assicurare che i mezzi che emanano odori sgradevoli, all'uscita dell'impianto siano accuratamente coperti e in condizioni generali di pulizia buone. La ditta dovrà richiedere le medesime cautele anche agli automezzi in ingresso fatto salvo che non è responsabile al di fuori del perimetro dell'impianto stesso. Gli automezzi utilizzati per il trasporto del compost non devono essere imbrattati da altri materiali che emanano odori (es. letame, liquami ecc.).
- Verificare l'efficienza del sistema di trattamento dell'aria esausta e in particolare il rispetto dei limiti delle emissioni, con analisi semestrali delle emissioni, in entrata al sistema e in uscita al biofiltro, per i parametri polveri totali, ammoniaca, acido solfidrico (H<sub>2</sub>S) e mercaptani, TVOC; i limiti (espressi in mg/mc) sono riportati di seguito:

Parametro	valore limite (mg/mc)
polveri totali	5
ammoniaca	20
acido solfidrico (H <sub>2</sub> S) e mercaptani	5
TVOC	25

<sup>14</sup> Art. n. 183, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- I valori limite di emissione sopra indicati si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto.
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione devono essere quelli indicati nell'allegato VI alla parte V del decreto legislativo 152/06, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto.
- Fino all'emanazione dell'apposito decreto ai sensi dell'art. 281 comma 5, il campionamento si intende riferito alla media di tre misure la cui durata dei singoli prelievi specifici per inquinanti, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nei singoli metodi di prova UNI e manuali UNICHIM.
- I metodi di campionamento, analisi e criteri sono quelli richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti.
- i rapporti di prova devono contenere almeno le seguenti informazioni:
  - identificazione del punto di emissione, estremi autorizzazione e tipo di impianto,
  - metodo di campionamento e di analisi utilizzati,
  - per ogni prelievo: data, ora inizio e fine campionamento,
  - temperatura dell'aeriforme al prelievo, espressa in °C,
  - parametri dell'effluente nel condotto: O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, umidità e velocità media del flusso,
  - portata aeriforme effettiva (m<sup>3</sup>/h) e portata normalizzata (Nm<sup>3</sup>/h - 0°C - 101,323 kPa),
  - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>,
  - flusso di massa degli inquinanti espressa in kg/h,
  - valore medio degli inquinanti risultante dai tre prelievi e confronto dei dati di analisi ottenuti con i limiti autorizzati,
  - condizioni operative dell'impianto.
- Utilizzare, per la realizzazione delle analisi sul biofiltro, una cappa dotata di apposito foro normalizzato. Per consentire la verifica delle emissioni anche da parte delle autorità di controllo, il biofiltro dovrà essere dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo delle emissioni, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica.
- Assicurare periodiche operazioni di manutenzione al fine di garantire una corretta funzionalità del biofiltro e dell'impianto di abbattimento a umido. Mantenere il sistema fisso di irrigazione del biofiltro in efficienza e provvedere ad adeguate bagnature per mantenere attiva tutta la massa del biofiltro anche nei periodi più caldi.
- Effettuare verifiche, con frequenza semestrale, per ulteriori tre anni dalla data del presente provvedimento e successivamente annuale, della funzionalità del sistema attraverso la misura in Unità Olfattometriche<sup>15</sup>, con i seguenti valori: 500 uo<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> come valore massimo e 300 uo<sub>E</sub>/m<sup>3</sup> come valore soglia di attenzione.
- La manutenzione periodica del biofiltro dovrà garantire l'impermeabilità della struttura nel tempo, mantenere gli accorgimenti per evitare l'effetto parete e prevenire la formazione di corsie preferenziali di emissione. Il gestore è comunque tenuto ad

<sup>15</sup> Norma UNI EN 13725.



adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.

- Garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.
- Proseguire nell'attività di monitoraggio della presenza di odori nell'area con termine all'impianto, sulla base del questionario elaborato a seguito della determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3909/14 del 2 ottobre 2014 e con le modalità concordate con il Comune di San Bonifacio curando la descrizione della localizzazione della segnalazione e i dati della direzione del vento al momento della segnalazione come risultante dalla centralina meteo presente in impianto. Il suddetto monitoraggio è soggetto a report periodico (Luglio/Gennaio con riferimento al semestre precedente) all'A.R.P.A.V., al Comune e alla Provincia di Verona, ma solo in presenza di effettive segnalazioni.

### ***Gestione acque***

- Le acque di prima pioggia del piazzale del settore "A"<sup>16</sup> e le altre acque piovane dei piazzali dovranno essere raccolte nel sistema di vasche stagne di accumulo appositamente dimensionate ed avviate al depuratore per essere trattate. Le acque trattate potranno essere riutilizzate nel ciclo produttivo o scaricate nella pubblica fognatura in conformità agli accordi con il gestore<sup>17</sup> e nel rispetto dei limiti della Tab. n. 3, dell'Allegato 5 del D. Lgs n. 152/2006. In caso di eccedenze o di anomalie dell'impianto dovranno essere avviate a regolare smaltimento tramite soggetti autorizzati. Sono altresì autorizzati secondo le modalità previste dal progetto i seguenti scarichi:
  - ✓ le acque piovane dei tetti nel loro complesso;
  - ✓ le acque della vasca di laminazione sul lato ovest nella quale confluiscono le acque piovane del tetto del capannone C6 e le acque di seconda pioggia del piazzale dell'area "A".
- La vasca di accumulo del sistema di raccolta delle acque dovrà essere svuotata nel più breve tempo possibile dopo ogni evento piovoso, sfruttando completamente il volume della vasca di equalizzazione in modo che il volume di invaso sia sempre disponibile per far fronte ad un eventuale nuovo evento.
- Dovrà essere evitata la proliferazione di insetti derivanti dal ristagno anche di modeste quantità di liquido;
- L'impianto di disoleatura delle acque di dilavamento del piazzale dell'area "A" dovrà essere periodicamente pulito e le operazioni dovranno essere annotate sul quaderno di manutenzione dell'impianto. Le acque di seconda pioggia dovranno essere sottoposte ad un controllo analitico (semestrale) verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., BOD5, COD e idrocarburi totali ed eventuali sforamenti rispetto alle tabelle previste per la destinazione dello scarico dovranno comportare il ridimensionamento della linea di trattamento.
- Si dovranno mantenere in perfetto stato di efficienza e funzionalità e pulizia tutti i manufatti impiegati per il convogliamento delle acque di scarico, chiarendo che i punti assunti per il campionamento dello scarico sono i pozzetti di controllo S1, S2, S3 della tavola C2 allegata al collaudo funzionale dell'impianto.
- Dovrà essere verificato periodicamente il livello di riempimento delle vasche di raccolta delle acque di dilavamento piazzali e registrare tali verifiche su quaderno di manutenzione.

<sup>16</sup> Il riferimento è alla tavola C2 allegata al collaudo

<sup>17</sup> prescrizioni e indicazioni contenute nel parere di acque Veronesi del prot. n. 9688/15 de 18 giugno 2015

- Dovrà essere mantenuta pulita la viabilità interna ed eseguire la regolare manutenzione per assicurarne la funzionalità ed evitare i ristagni di acqua sui piazzali.

#### ***Suolo***

- Effettuare con frequenza minima decennale, dal primo rilascio dell'AIA (2 luglio 2015), analisi di controllo sul suolo in almeno tre 3 direzioni a monte e a valle dell'impianto rispetto ai venti dominanti.

#### ***Acque sotterranee***

- Effettuare con frequenza minima quinquennale, dall'ultimo campionamento del 8 maggio 2020, analisi di controllo per le acque sotterranee in almeno tre 3 punti a monte e a valle dell'impianto rispetto al deflusso rilevato. A tal fine dovrà essere realizzata una adeguata rete piezometrica idonea alla misurazione sia del livello di falda, con adeguata precisione, sia al prelievo di campioni di acqua indisturbata per le successive analisi chimiche.

#### ***Piano di monitoraggio e Controllo***

- Il Piano di Monitoraggio e Controllo validato dall'A.R.P.A.V. è integrato con la parte relativa ai controlli gestionali e di manutenzione del biofiltro, i controlli gestionali dell'impianto di depurazione e con il Piano dei Controlli del tecnico indipendente, con i seguenti elaborati: l'elenco dei controlli a carico del soggetto terzo, la lista dei controlli in sede di sopralluogo, la convenzione aggiornata.
- Il Piano di Monitoraggio e Controllo è soggetto a revisione in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo.
- Le relazioni tecniche periodiche del responsabile del programma dei controlli devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate. In caso di campionamento va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione e analisi dei campioni prelevati.
- Il responsabile del programma dei controlli è tenuto a rispettare i contenuti della convenzione e gli atti di indirizzo della Provincia di Verona. I rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del programma dei controlli devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti<sup>18</sup>.

#### ***Formazione del personale***<sup>19</sup>

- assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di informazione e formazione<sup>20</sup>;
- attuare inoltre programmi di aggiornamento soprattutto in occasione dell'eventuale introduzione di differenti attrezzature e/o nuovo personale.

<sup>18</sup> La determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 6041/02 del 28/11/2002, la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 09 febbraio 2010, come modificata dalla delibera n. 863 del 15 maggio 2012.

<sup>19</sup> Il rispetto di tali prescrizioni è obbligatorio nel caso in cui l'impresa abbia dipendenti.

<sup>20</sup> I programmi di informazione e formazione dovranno riguardare almeno i seguenti aspetti: prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali, effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti, importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione, effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza, azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza.

***Conservazione della documentazione e controlli successivi***

- Conservare presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento, delle sue eventuali modifiche e della documentazione oggetto della presente autorizzazione.
- Fornire agli organi di controllo tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, commi 3 e 4 del d.lgs. 152/06.

***Rumore***

- rispettare i limiti delle emissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica comunale.

***Consumi energetici***

- seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.

***Consumi idrici***

- garantire l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua evitando sprechi e mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo;

***Gestione del fine vita dell'impianto***

- Comunicare a Provincia, Comune e ARPAV la data prevista di cessazione dell'attività con un preavviso di almeno 60 giorni.
- Compiere le valutazioni e gli interventi prescritti dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.lgs 152/06, osservando la procedura di seguito descritta:  
al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire tempestivamente gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro eventualmente approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
- Attuare il piano di ripristino previsto per la rimessa in pristino dei luoghi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o agli eventuali nuovi impianti autorizzati.
- Trasmettere a Provincia, Comune e ARPAV, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione dell'attività, una relazione che documenti le suddette valutazioni e consenta di verificarne la correttezza e la completezza e che dia dimostrazione, scritta e fotografica, degli interventi eseguiti per il ripristino del sito allo stato evidenziato dall'istanza di AIA.
- Attivarsi ai sensi della normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati<sup>21</sup> qualora dalle verifiche effettuate emergesse una contaminazione delle matrici ambientali.

**Avvertenze** La presente determinazione aggiorna l'Autorizzazione integrata ambientale e comprende le autorizzazioni necessarie all'attività sotto il profilo ambientale ai fini del recupero dei

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Determinazione n. 588/21

rifiuti e può essere sospesa, modificata o dichiarata decaduta ai sensi della vigente normativa. .

Il presente provvedimento sarà revocato in caso di applicazione delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 a carico dell'Amministratore, dei soci e altri componenti della ditta di cui all'art. 85 della medesima legge.

La Provincia di Verona si riserva di modificare e integrare le prescrizioni imposte in funzione dell'evolversi della situazione ambientale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà ai sensi dell'articolo 29 – decies, comma 9 alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

Restano altresì fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta interessata e comunicato al Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto; viene comunicato inoltre, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di San Bonifacio, al responsabile del piano dei controlli, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'A.R.P.A.V. di Treviso, nonché pubblicato sul sito web della Provincia<sup>22</sup>.

**Ricorsi**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>23</sup> oppure ricorso al Presidente della Repubblica.<sup>24</sup>

Paolo Malesani<sup>25</sup>

(Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD)

<sup>22</sup> Imposta di bollo assolta con le marche n. 011805270075716, 01180527075705, 01180527075693 del 10/12/2020 e n. 01191905616875 del 06/02/2021. Il richiedente dovrà stampare il provvedimento e apporvi le suddette marche senza utilizzarle per altre istanze.

<sup>23</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>24</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

<sup>25</sup> Il presente provvedimento è stato predisposto e condiviso dal responsabile del procedimento

**Allegato 1**

<b>CER 2002</b>	<b>descrizione rifiuto</b>	<b>Note</b>
<b>02 01</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>	
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e di pulizia	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 02	Scarti di tessuti animali	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	
<b>02 02</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>	
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 02	Scarti di tessuti animali	In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	In conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
<b>02 03</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>	
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 04</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>	
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 05</b>	<b>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>	
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 06</b>	<b>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>	
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 07</b>	<b>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>	
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	



02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>03 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
<b>03 03</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	
03 03 09	Fanghi di calcio contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
<b>04 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>	
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
<b>04 02</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grassi e cere)	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
<b>0701</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	
<b>070112</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	Solo se provenienti dall'azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO)
<b>10 01</b>	<b>Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)</b>	
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 del DM del 05/02/98
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	come sopra
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	come sopra
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	come sopra
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	come sopra
<b>15 01</b>	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	
15 01 03	Imballaggi in legno	
<b>19 06</b>	<b>Rifiuti del trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	

19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	Digestato ottenuto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani selezionati aventi i seguenti codici CER 19 12 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02 e 20 03 04
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
<b>19 08</b>	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente sui sottoprodotti di origine animale
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	solo se provenienti da insediamenti agroindustriali
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	solo se provenienti da insediamenti agroindustriali
<b>19 12</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19 12 07	Legno diverso di cui alla voce 19 12 06	
<b>20 01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>	
20 01 01	Carta e cartone	
20 01 25	Oli e grassi commestibili	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
<b>20 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
<b>20 03</b>	<b>Altri rifiuti urbani</b>	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	